

STATUTO

“Officina della Musica e delle Parole”

Art. 1 - Costituzione, sede e durata.

E' costituita, con sede legale in Milano l'associazione denominata **“Officina della Musica e delle Parole”** di seguito denominata Associazione. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente statuto;

spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 2 - L'Associazione ha i seguenti scopi:

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione è prima di tutto un luogo dove autori, compositori e cantautori, possono incontrarsi ed eventualmente collaborare, ma soprattutto dove trovare un gruppo di professionisti in grado di giudicare le loro canzoni e aiutarli a migliorarle dando utili consigli sui testi, sulle melodie e sulle stesure. La finalità dell'Associazione è quella di fare scouting continuo in modo tale di creare un gruppo di autori di buon livello, che abbiano poi in questo modo la possibilità di entrare nel mercato editoriale professionale. La selezione dei candidati avviene on line e chi sarà giudicato meritevole potrà accedere alle sessioni che sono comunicate di volta in volta con largo anticipo. Le sessioni di lavoro sono gratuite e ciò è dovuto unicamente dal desiderio dei "formatori" di offrire esperienza e capacità professionale per amore della musica.

Durante le sessioni potrebbero anche essere presenti alcuni ospiti, artisti, giornalisti o addetti ai lavori.

L'associazione potrà promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare spettacoli e intrattenimenti musicali e teatrali, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande ed alimenti esclusivamente agli associati, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale. L'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo della musica e delle parole nel suo più ampio significato.

L'associazione nell'espletamento di tali attività può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate.

L'associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati od associazioni aventi oggetto sociale analogo od affine per ottenere il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 3 - Soci.

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) Soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori

I Soci Fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto “l'atto costitutivo” dell'Associazione.

I soci ordinari: Sono coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale.

I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci Onorari: Sono coloro che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte, della musica e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

I soci sostenitori. Sono coloro che versano una quota associativa annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione.

Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 4 – Ammissione dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 5 – Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo.

Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 7 – Organi sociali. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 8 – Assemblea dei Soci.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;

d) l'approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;

b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociale dell'anno successivo.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso affisso presso la sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite mail, fax, raccomandata od altro strumento di comunicazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 9 – Validità dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 10 – Svolgimento dei lavori dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.

Art. 11 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona.

Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene eletto il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

I componenti del consiglio direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico ed ad essi, subentreranno nell'ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio del consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio, il Consiglio potrà nominare ed avvalersi dell'opera di apposite commissioni, fissandone i relativi incarichi e durata.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 13 – Attribuzioni al Consiglio direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
- j) istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Milano.

Art. 14 – Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, e rimane in carica come il consiglio direttivo per quattro anni, fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Compiti del Presidente:

- a) Il Presidente dirige l'associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- c) al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- d) il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio;
- e) il presidente è responsabile dei obblighi di sicurezza;
- f) il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vice-presidente anziano. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Cariche sociali e quote sociali

Le cariche sociali e gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, comprovate da idonea documentazione.

La quota sociale non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione della medesima.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in **Euro 50,00** (euro cinquanta/00)

Art. 17 – Revisione dello Statuto e scioglimento.

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:
